

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 16 giugno 1977, n. 16. (D.C.R. 193/1977).

"Regolamento del Comitato Comprensoriale di Cuneo".

(B.U. 2 agosto 1977, n. 31)

Titolo I.

FUNZIONI, ORGANI E SEDE DEL COMITATO COMPRENSORIALE

Art. 1. Compiti e sede del Comitato

Il Comitato Comprensoriale di Cuneo, organismo di decentramento e di programmazione della Regione, concorre a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, il riequilibrio ed il coordinamento delle attività degli Enti pubblici operanti nel Comprensorio in conformità agli obiettivi del piano di sviluppo regionale.

Esso opera attraverso il metodo della programmazione ed ispira la propria attività ai principi della partecipazione e dell'informazione con il concorso degli enti locali, delle Comunità Montane, delle organizzazioni dei lavoratori e di categoria.

Il Comitato Comprensoriale ha sede in Cuneo.

Esso comprende i Comuni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale in data 9 marzo 1976 ed eventuali successive modificazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.

Art. 2. Funzioni

Il Comitato Comprensoriale svolge tutte le attività che gli sono affidate da Leggi regionali.

In particolare espleta le seguenti funzioni:

- a) partecipa alla formazione e all'aggiornamento del Piano Regionale di Sviluppo;
- b) provvede, in aderenza agli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione e coerentemente alle linee di programmazione economica e di pianificazione territoriale stabilite dalla stessa, alla redazione ed all'aggiornamento del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio, che sono approvati dalla Regione;
- c) individua, secondo i criteri fissati dalla Regione, le aree sub-comprensoriali;
- d) esprime alla Giunta Regionale il parere sui Piani zonali in agricoltura;

- e) concorre all'attuazione del Piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del Comprensorio secondo le norme della Legge di attuazione del Piano regionale di sviluppo;
- f) provvede all'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio;
- g) redige annualmente ai sensi dell'art. 75, 3° comma dello Statuto, il Bilancio consolidato degli Enti locali che fanno parte del Comprensorio, accompagnato dalla previsione di spesa per l'attuazione annuale del Piano comprensoriale;
- h) promuove inoltre iniziative atte a realizzare il coordinamento delle attività degli Enti operanti sul territorio del Comprensorio e per assicurare la conformità dei Piani delle Comunità Montane agli indirizzi della programmazione comprensoriale;
- i) favorisce infine la costituzione di Consorzi e di altre forme di cooperazione e di associazione tra gli Enti locali del Comprensorio anche ai fini dell'esercizio di funzioni loro delegate dalla Regione.

Art. 3. Organi

Sono organi del Comitato Comprensoriale:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente.

Titolo II.

IL CONSIGLIO COMPRENSORIALE

Art. 4. Il Consiglio

Le norme sulla composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono stabilite dalla legge della Regione.

Tutte le attribuzioni conferite al Comitato Comprensoriale spettano al Consiglio, ad eccezione di quelle espressamente conferite dalla legge ad altri organi del Comitato.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare alla Giunta l'espletamento di singoli atti esecutivi.

Art. 5. Attribuzioni e doveri dei componenti

I Consiglieri rappresentano l'intero Comprensorio senza vincoli di mandato.

Essi hanno diritto di ottenere dalla Giunta esecutiva del Comitato Comprensoriale tutte le informazioni e le notizie inerenti alle competenze del Comprensorio.

Possono inoltre presentare al Presidente del Comitato Comprensoriale interrogazioni, interpellanze e mozioni.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le attività del Comprensorio.

Art. 6. Prima riunione

La prima seduta del Consiglio Comprensoriale viene convocata e presieduta dal Membro più anziano di età.

Nel corso di tale seduta il Consiglio Comprensoriale designa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente, scegliendolo fra i propri Membri.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti in due votazioni, la seduta è aggiornata ad altra riunione da tenersi entro 15 giorni.

Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione della seconda riunione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

Solo successivamente il Consiglio comprensoriale procede alla designazione della Giunta esecutiva con le modalità di cui all'art. 19.

Fino alla nomina del Presidente del Comitato Comprensoriale da parte del Presidente della Giunta Regionale, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età che funge anche da Presidente provvisorio del Comitato Comprensoriale.

I tre Membri più giovani fungono da scrutatori.

Art. 7. Sessioni ordinarie e straordinarie

Sessioni ordinarie: Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di ottobre, di febbraio, di aprile e di giugno. Per ciascuna sessione ordinaria il Consiglio stabilisce un programma dei propri lavori e approva il programma di massima dei lavori delle Commissioni.

Sessioni straordinarie: Il Consiglio può essere convocato per oggetti determinati su iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Regione, o di un quinto dei suoi componenti. Negli ultimi due casi, il Consiglio deve essere convocato nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 8. Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure notificato tramite messo comunale almeno cinque giorni prima della riunione medesima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione.

L'ordine del giorno e' fissato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, e deve essere pubblicato nella sede del Comitato Comprensoriale, nonche' inviato per conoscenza ai Comuni e alle Comunita' Montane compresi nel Comitato Comprensoriale, all'Amministrazione Provinciale di Cuneo e ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale.

In casi di particolare necessita' ed urgenza il Consiglio puo' essere convocato dal suo Presidente con avviso telegrafico, da spedirsi almeno quarantotto ore prima della seduta con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 9. Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Esse hanno luogo di norma nella sede del Comitato, salvo venga diversamente disposto dalla Giunta esecutiva, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Il Consiglio puo' riunirsi in seduta segreta quando vi sia richiesta in tal senso da parte del Presidente, della Giunta esecutiva, o di almeno un quinto dei Consiglieri, oppure quando si tratti di questioni riguardanti persone; su tale richiesta il Consiglio deve pronunciarsi preliminarmente per alzata di mano, dopo che abbiano eventualmente parlato non piu' di un oratore contro ed uno a favore.

Su proposta della Giunta esecutiva, sentiti i Presidenti dei Gruppi, oppure su richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio puo' decidere di invitare alle sedute, in relazione agli argomenti trattati o per udienze conoscitive, rappresentanti di Enti pubblici e privati, delle organizzazioni sindacali e di categoria e di altre forze sociali.

Art. 10. Modalita' e funzionamento del Consiglio

Per quanto concerne le modalita' di funzionamento del Consiglio, il processo verbale delle sedute, le discussioni e i sistemi di votazione, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, si fa rinvio, se ed in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al Capo 2, al Capo 3 ed al Capo 4 del Titolo II, nonche' allo stralcio dal Titolo III "delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni" del Regolamento provvisorio del Consiglio della Regione Piemonte adottato dal Consiglio medesimo il 6.10.1970, 30.4.1971 ed il 7.10.1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

I verbali sono redatti a cura del Segretario del Comitato, funzionario nominato con deliberazione del Consiglio, il quale assiste il Presidente nelle adunanze, o, in mancanza, da un Membro del Consiglio stesso.

L'estratto delle decisioni adottate del Consiglio Comprensoriale e' inviato per conoscenza ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale.

Art. 11. Deliberazioni del Consiglio

Ogni deliberazione del Consiglio e' valida quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e se adottata a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta dalla legge, o dal presente regolamento, una maggioranza diversa.

In caso di parita' di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 12. Costituzione dei Gruppi Consiliari

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proclamazione dei Consiglieri eletti, ciascun Consigliere e' tenuto a comunicare alla Presidenza la propria adesione ad un gruppo consiliare.

Ciascun Gruppo deve essere costituito da non meno di 3 Consiglieri, salvo che per le forze politiche che facciano riferimento a Gruppi presenti nel Consiglio Regionale.

I Consiglieri che non abbiano aderito ad alcun Gruppo costituiscono il Gruppo dei non iscritti.

Ogni Gruppo consiliare elegge al proprio interno un Presidente.

Art. 13. Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

E' istituita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi allo scopo di esaminare l'ordine del giorno e l'andamento dei lavori del Consiglio.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e' convocata dal Presidente del Comitato ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 3 Presidenti di Gruppo.

Prima di ogni sessione ordinaria, il Presidente convoca la conferenza dei Presidenti dei Gruppi allo scopo di consultarli sull'ordine del giorno e di fissare il programma ed il calendario di massima dei lavori della sessione.

Art. 14. Costituzione e funzioni delle Commissioni Consiliari

Il Consiglio si articola, al suo interno, nelle stesse Commissioni in cui si articola il Consiglio Regionale. La competenza di ciascuna Commissione coincide con quella della rispettiva Commissione Permanente del Consiglio Regionale.

Le Commissioni istruiscono ed approfondiscono le questioni all'esame del Consiglio, esprimono pareri e formulano proposte alla Giunta esecutiva e al Consiglio.

Esse possono consultare Enti, organizzazioni ed esperti; nel caso in cui cio' comporti spesa, questa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio.

Quando le Commissioni intendono consultare membri esterni al Consiglio Comprensoriale, la relativa convocazione deve essere effettuata tramite il Presidente del Comitato Comprensoriale.

Il Consiglio inoltre, con le stesse modalita' previste per le Commissioni Permanenti, puo' istituire Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive e in generale esaminare problemi di particolare interesse per il Comprensorio.

Le Commissioni speciali si sciolgono automaticamente al compimento del loro mandato.

La Conferenza dei Presidenti e dei Vice-presidenti delle Commissioni Permanenti deve essere convocata dal Presidente del Comitato almeno 10 giorni prima di ogni riunione ordinaria del Consiglio.

Deve essere altresì convocata quando vi sia la richiesta di almeno due Presidenti di Commissione, oppure quando lo stesso Presidente del Comitato ne ravvisi l'opportunità'.

Art. 15. Composizione e nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari

Le Commissioni sono composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari.

Ciascun Membro del Comitato, ad eccezione del Presidente, deve fare parte di almeno una Commissione e di non più di due.

Il Presidente del Comitato, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, determina il numero dei loro componenti e la ripartizione dei seggi fra le singole forze politiche.

In caso di mancato accordo, provvederà in merito il Consiglio.

Ciascun Gruppo provvede quindi alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni e ne dà comunicazione al Presidente del Comitato.

Le Commissioni durano in carica per tutta la durata del Consiglio. Tuttavia nel caso in cui uno o più membri si dimettano o decadano da membri del Consiglio, il Gruppo di appartenenza ne può proporre la sostituzione.

Art. 16. Insediamento delle Commissioni

Il Presidente del Comitato convoca ciascuna Commissione per la formale costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione a maggioranza assoluta di un Presidente e di un Vice Presidente, con votazioni separate, con adeguata rappresentanza delle minoranze.

Art. 17. Convocazione delle Commissioni

Il Presidente convoca la propria Commissione e, sentito di norma il Vice-presidente, ne fissa l'ordine del giorno, dandone contestualmente comunicazione al Presidente del Comitato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice-presidente.

Resta salva la facoltà del Presidente del Comitato e dei componenti la Giunta esecutiva di partecipare ai lavori delle Commissioni, nonché la facoltà delle Commissioni di richiederne l'intervento.

Se un numero di Commissari rappresentanti almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Comprensoriale richiede la convocazione di una Commissione, il Presidente della Commissione o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice-presidente, provvede a riunirla entro il decimo giorno.

Art. 18. Modalità di svolgimento delle riunioni delle Commissioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; nelle eventuali votazioni i membri dispongono di voto plurimo corrispondente al numero dei Consiglieri Comprensoriali appartenenti ai rispettivi Gruppi.

Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può essere sostituito, su designazione del proprio Capo Gruppo, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione.

Ai lavori delle singole Commissioni possono inoltre partecipare con voto deliberativo anche i Consiglieri di quei Gruppi che non vi siano rappresentati.

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare con voto consultivo i Presidenti delle Comunità Montane esistenti nel Comprensorio, o i loro delegati.

Titolo III.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 19. Composizione e nomina

La Giunta esecutiva e' composta dal Presidente del Comitato e da un massimo di sei componenti.

La Giunta esecutiva e' designata dal Consiglio nel proprio seno con votazione palese. La designazione avviene a seguito della presentazione di liste da parte di almeno un quinto dei membri del Consiglio. Risultera' eletta la lista che avra' ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente della Giunta Regionale nomina i membri designati.

Il Presidente del Comitato designa un componente della Giunta esecutiva a sostituirlo in casi di assenza o impedimento.

Art. 20. Competenze ed attribuzioni

Oltre alle competenze specificamente attribuite alla Giunta esecutiva dalle vigenti leggi regionali, spetta alla Giunta:

- a) curare l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Comprensorio;
- b) proporre le eventuali variazioni da apportare alla previsione di spesa per l'attuazione del piano comprensoriale;
- c) svolgere gli adempimenti esecutivi per l'espletamento delle attribuzioni del Consiglio, delegati dallo stesso alla Giunta, con l'indicazione dei limiti e del contenuto.

In merito alla attribuzione alla competenza della Giunta dei provvedimenti di ordinaria amministrazione, di cui al sesto comma dell'articolo 19 della legge regionale 4 giugno 1975, n., si intendono tali:

- a) quelli attinenti alle esigenze di funzionamento del Comitato;
- b) quelli attinenti alla esecuzione di iniziative proposte dal Consiglio o dalle singole Commissioni.

Art. 21. Revoca e decadenza della Giunta esecutiva o di uno dei suoi componenti

La Giunta decade ove sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio del Comitato Comprensoriale una mozione di revoca e questa sia approvata dal Consiglio con voto palese della maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta decade altresì qualora si dimetta la metà più uno dei suoi componenti.

La decadenza da membro del Consiglio di Comprensorio comporta la decadenza da membro della Giunta.

In tal caso, il Consiglio di Comprensorio deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione applicando le stesse norme che disciplinano la nomina dell'intera Giunta.

Egualemente dovrà provvedersi nel caso in cui uno dei membri della Giunta si dimetta.

La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 22. Funzionamento

Il Presidente del Comitato, o il componente designato a sostituirlo, provvede a convocare la Giunta esecutiva, a fissare il relativo ordine del giorno e a presiedere le sedute.

La Giunta esecutiva delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia, per ognuna deve essere redatto apposito verbale del quale tutti i membri del Consiglio possono prendere visione.

Titolo IV.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO COMPENSORIALE

Art. 23. Designazione e funzioni

Il Presidente del Comitato Compensoriale è designato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 e dall'art. 6 del presente Regolamento.

Il Presidente del Comitato:

- a) presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva;
- b) rappresenta ad ogni effetto il Comitato;
- c) firma la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e compie tutti gli atti esecutivi inerenti all'attività del Comitato;
- d) convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva;
- e) firma, sentita la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno del Consiglio;
- f) designa un componente della Giunta esecutiva a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
- g) propone al Presidente della Regione di dichiarare la decadenza dei Membri del Consiglio nei casi previsti dalla legge.

Spettano inoltre al Presidente del Comitato Compensoriale le eventuali funzioni che dovessero venire a lui demandate da altre leggi regionali.

Art. 24. Durata in carica e decadenza

Il Presidente del Comitato Comprensoriale dura in carica fino allo scioglimento dell'organo che lo ha eletto.

Egli cessa dall'incarico nei seguenti casi:

- a) allorché decada da Membro del Consiglio;
- b) allorché presenti le sue dimissioni e il Consiglio ne prenda atto;
- c) allorché venga revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con votazione a scrutinio segreto su mozione presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

Quando sia intervenuto uno dei motivi di decadenza previsti dai commi precedenti, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio Comprensoriale entro trenta giorni e ne presiede la seduta per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 25. Incompatibilità

La carica di Presidente del Comitato Comprensoriale è incompatibile con la carica di Presidente e di Vice-presidente di Commissione e con la stessa appartenenza ad una delle Commissioni Consiliari.

La carica di componente della Giunta esecutiva è incompatibile con la carica di Presidente e Vice-presidente delle Commissioni Consiliari.

L'incompatibilità di cui al comma precedente potrà essere rimossa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comprensoriale.

Titolo V.

LA PARTECIPAZIONE

Art. 26. Iniziative degli Enti locali

Ogni Ente locale esistente nell'ambito del Comprensorio può, con deliberazione del proprio Consiglio, formulare istanze, proposte, interrogazioni e presentare schemi di deliberazioni inerenti a qualunque aspetto dell'attività del Comitato stesso.

Spetta alla Giunta esecutiva di prenderle in esame e fornire le dovute risposte, oppure di demandarne l'esame ad una delle Commissioni permanenti o al Consiglio.

Quando trattasi di proposta motivata, tendente ad ottenere una precisa determinazione del Comitato Comprensoriale in ordine ad un argomento specifico, compreso nell'ambito delle sue competenze e tale proposta pervenga dalla Amministrazione Provinciale, da una Comunità Montana o da almeno cinque Comuni, la stessa dovrà essere sottoposta al Consiglio, il quale dovrà pronunciarsi in merito.

Art. 27. Iniziative dei Sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria e delle altre forze sociali

I Sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le forze sociali, economiche e culturali possono formulare istanze, proposte e presentare interrogazioni ed interpellanze scritte al Presidente del Comitato.

Il Presidente del Comitato, sentita la Giunta esecutiva, e' tenuto a dare risposta scritta.

Art. 28. Conferenze periodiche sull'attivita' del Comitato

Il Comitato assicura la piu' ampia informazione sulla propria attivita'.

Il Comitato promuove periodiche consultazioni degli Enti locali, delle Comunita' Montane, nonche' delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel Comprensorio, sui problemi di sua competenza e in ordine alla verifica di attuazione e all'aggiornamento del Piano di sviluppo e del Piano di coordinamento territoriale del Comprensorio.

Titolo VI.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29. Personale

Il Comitato Comprensoriale si avvale, per lo svolgimento della sua attivita', di personale di cui la Regione dovra' assicurare la disponibilita' a norma dell'art. 8 della L.R. 4.6.1975 N. 41.

Tale personale dipende funzionalmente dalla Giunta esecutiva.

Il Comitato, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5 della L.R. 4.6.1975, N. 41 si avvale inoltre degli uffici dell'IRES ed anche degli Uffici studi degli Enti locali e di altri istituti di ricerca.

Art. 30. Spese del Comitato

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sui Bollettino Ufficiale della Regione del Bilancio preventivo annuale della Regione stessa, la Giunta esecutiva propone al Consiglio Comprensoriale la previsione di spesa del relativo esercizio finanziario.

L'ammontare di detta previsione di spesa deve risultare di pari importo alle somme iscritte sui rispettivi capitoli nel Bilancio di previsione della Regione.

Un eventuale esercizio provvisorio della Regione comporta l'applicazione delle norme di esercizio provvisorio per il Comitato.

Il Consiglio approva la previsione di spesa entro i 15 giorni successivi.

Il Bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo assieme al rendiconto generale dell'attivita' dell'esercizio precedente.

Art. 31. Pubblicita'

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio nonche' l'estratto delle decisioni assunte dal Consiglio stesso sono esposti presso la sede del Comitato.

Qualsiasi cittadino puo' prenderne visione o averne copia previo assolvimento delle relative spese.

Art. 32. Integrazioni e modifiche al Regolamento

Eventuali integrazioni e modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate con deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, fatto salvo ciò che e' previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 e dall'ultimo comma dell'art. 25, casi nei quali varranno le maggioranze ivi previste.